



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 10/04/2024

Numero Registro Dipartimento 676

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5056 DEL 12/04/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO CESSIONE QUOTE SOCIETARIE, VARIAZIONE COMPAGINE DELLA SOCIETA' "FARMACIA BRERA S.R.L." E MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE IN "FARMACIA SANTA GEMMA S.R.L." - TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI LAPPANO (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022";
- il Regolamento Regionale nr. 15/2023 recante "Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022" approvato con DGR n. 717 del 15 dicembre 2023;
- il D.D.G. n. 19931 del 21 dicembre 2023, rettificato con D.D.G. n. 19966 del 21 dicembre 2023, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 ed il successivo D.P.G.R. n. 101 del 15 dicembre 2023 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** con decreto dirigenziale n. 3708 del 24 marzo 2010, si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Lappano (CS), nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla Piazza Santa Gemma Galgani snc, dalla dott.ssa Daniela Avenoso in capo alla società in accomandita semplice corrente sotto la ragione sociale "*Farmacia Ripoli di Francesco Ripoli & C. S.a.s.*", avente già quali unici soci il dott. Ripoli Francesco ed il dott. Ripoli Giovanni Battista, entrambi farmacisti regolarmente iscritti all'Albo professionale della Provincia di Cosenza, sotto la direzione tecnica del dott. Ripoli Francesco;

- **CHE** con deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza n. 2542 del 31 agosto 2012 si è provveduto ad autorizzare il trasferimento dell'esercizio farmaceutico afferente alla sede farmaceutica rurale del Comune di Lappano (CS) dai locali siti in Piazza Gemma Galgani in quelli ubicati alla Via Roma snc del medesimo Comune e ricadenti all'interno degli ambiti territoriali della sede;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 15137 del 27 dicembre 2017, si è provveduto a prendere atto della trasformazione della società "*Farmacia Ripoli di Francesco Ripoli & C. S.a.s.*" dalla forma di società in accomandita semplice nella forma di società a responsabilità limitata con denominazione sociale "*Farmacia Ripoli S.r.l.*", avente già come unici soci il dott. Ripoli Francesco ed il dott. Ripoli Giovanni Battista;

- **CHE** con istanza del 20 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC in data 23/11/2022, conservata in atti, il dott. Giovanni Battista Ripoli, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Società a responsabilità limitata "*Farmacia Brera S.r.l.*", ha comunicato la scissione parziale della società a responsabilità limitata "*Farmacia Ripoli S.r.l.*", mediante attribuzione di parte del suo patrimonio in favore della società a responsabilità limitata "*Farmacia Brera S.r.l.*";

- **CHE** il giorno 16 febbraio 2022, in Spezzano della Sila, con atto pubblico per notaio dott. Luigi De Santis, Repertorio n. 59100, Raccolta n. 33664, registrato a Cosenza il 21 febbraio 2022, n. 3138 Serie 1T, il dott. Ripoli Giovanni Battista, e il dott. Ripoli Francesco hanno costituito tra loro una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "*Farmacia Brera S.r.l.*", con sede legale in Cosenza al Largo Beniamino Andreatta n. 20 P.IVA 0379805781, avente per oggetto sociale esclusivo l'esercizio dell'attività di farmacia;

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Brera S.r.l.*", determinato in euro 10.000,00, risultava suddiviso tra i soci nel modo seguente:

- Ripoli Giovanni Battista per una quota di nominali euro 5.000,00, pari al 50% del capitale sociale;
- Ripoli Francesco per una quota di nominali euro 5.000,00, pari al 50% del capitale sociale;

-**CHE** in data 13 luglio 2022, con verbale a rogito notaio dott. Luigi De Santis, Repertorio n. 60069, registrato a Cosenza il 20 luglio 2022 al n. 13233 Serie 1T ed iscritto al Registro delle imprese di Cosenza in data 21 luglio 2022, l'assemblea della società "*Farmacia Ripoli S.r.l.*" ha deliberato l'approvazione del progetto di scissione, redatto dall'amministratore unico della medesima società ai sensi dell'art. 2506 bis e dell'art. 2501 ter del Codice Civile, in cui sono stati esattamente identificati gli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria e la conseguente scissione parziale mediante assegnazione di parte del proprio patrimonio in favore della "*Farmacia Brera S.r.l.*", ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506 Cod.Civ.;

-**CHE** in data 13 luglio 2022, con verbale a rogito notaio dott. Luigi De Santis, Repertorio n. 60070, registrato a Cosenza il 20 luglio 2022 al n. 13241 Serie 1T ed iscritto al Registro delle imprese di Cosenza in data 21 luglio 2022, l'assemblea della società "*Farmacia Brera S.r.l.*" ha deliberato l'approvazione del progetto di scissione e la conseguente scissione parziale mediante assegnazione di parte del patrimonio della "*Farmacia Ripoli S.r.l.*" in proprio favore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506 Cod.Civ.;

- **CHE** il giorno 14 settembre 2022, in Spezzano della Sila, con atto pubblico di scissione per notaio dott. Luigi De Santis, Repertorio n. 60411, Raccolta n. 34658, registrato a Cosenza il 6 ottobre 2022, n. 17878 Serie 1T, il dott. Ripoli Giovanni Battista, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata "*Farmacia Ripoli S.r.l.*", nonché in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata "*Farmacia Brera S.r.l.*", ha dichiarato farsi luogo alla scissione della società "*Farmacia Ripoli S.r.l.*" mediante assegnazione di parte del suo patrimonio in favore della società beneficiaria "*Farmacia Brera S.r.l.*", ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506 Cod.Civ. secondo il progetto di scissione approvato;

-**CHE** nel progetto di scissione allegato al sopracitato atto pubblico è espressamente previsto che la società scissa ("*Farmacia Ripoli S.r.l.*") trasferisce alla società beneficiaria ("*Farmacia Brera S.r.l.*") oltre all'attivo e passivo patrimoniale anche: << *al fine di poter continuare l'attività di farmacia nel Comune di Lappano il decreto dirigenziale n. 3707 del 24 marzo 2010 trasferito alla Farmacia Ripoli S.r.l. con decreto del dirigente della Regione Calabria n. 15137 del 27 dicembre 2017 (...)>>;*

-**CHE** l'operazione di scissione ha quindi prodotto il trasferimento dalla società scissa ("*Farmacia Ripoli S.r.l.*"), alla società beneficiaria ("*Farmacia Brera S.r.l.*"), dell'autorizzazione di cui al decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 3708 del 24 marzo 2010, relativa alla gestione della sede farmaceutica ubicata nel Comune di Lappano (CS), corrente in Via Roma snc;

-**CHE** la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Un. n. 2637 dell'8 febbraio 2006) che ha concluso per la natura non successoria del fenomeno della fusione e quindi della scissione, così da escludere che in esso vi sia un vero e proprio trasferimento, per cui l'operazione di scissione ha natura di mera modificazione della struttura societaria delle società interessate e, quindi, di modifica dell'atto costitutivo; ciò in quanto la società (scissa) non si estingue ma si evolve, attraverso una riorganizzazione dell'assetto complessivo delle società che partecipano all'operazione; l'operazione straordinaria di scissione quindi, come la fusione e la trasformazione, ha natura di semplice modifica statutaria;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 1289 del 31 gennaio 2023 si è provveduto a prendere atto della scissione parziale proporzionale della società a responsabilità limitata "*Farmacia Ripoli S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Lappano (CS) ubicata alla Via Roma snc, mediante attribuzione di parte del suo patrimonio in favore della società a responsabilità limitata "*Farmacia Brera S.r.l.*", con sede legale in Cosenza al Largo Beniamino Andreatta, n. 20 (P. IVA 0379805781), avente già quali unici soci i dottori Ripoli Francesco e Ripoli Giovanni Battista, sotto la direzione tecnica del dott. Ripoli Francesco, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

-**CHE** con il suddetto decreto si è altresì provveduto a dare atto che per effetto dell'operazione straordinaria di scissione parziale proporzionale della società "*Farmacia Ripoli S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica rurale del Comune di Lappano ubicata in Via Roma snc, in virtù dei decreti dirigenziali n. 3708/2010 e n. 15137/2017, la medesima sede farmaceutica risultava gestita dalla società "*Farmacia Brera S.r.l.*";

- **CHE** con nota dell'1 marzo 2024, trasmessa a mezzo PEC di pari data, conservata in atti, il dott. Pingitore Attilio, farmacista, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società a responsabilità limitata avente denominazione sociale "*Farmacia Santa Gemma S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Lappano (CS), alla via Roma snc, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della suddetta società, come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** il giorno 23 gennaio 2024, con verbale a rogito notaio dott. Matteo Mazzotta, Repertorio n. 11.865, Raccolta n. 9.321, registrato a Cosenza il 2 febbraio 2024 al n. 2407 Serie 1T, l'assemblea della società "*Farmacia Brera S.r.l.*", costituita in forma totalitaria, ha deliberato di trasferire la sede della società dal Comune di Cosenza - Largo Beniamino Andreatta n. 20 nel Comune di Lappano, alla via Roma snc, ai soli fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché di modificare la denominazione sociale della società da "*Farmacia Brera S.r.l.*" in "*Farmacia Santa Gemma S.r.l.*";

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Santa Gemma S.r.l.*", determinato in euro 10.000,00, risultava suddiviso tra i soci nel modo seguente:

- Ripoli Giovanni Battista per una quota di nominali euro 5.000,00, pari al 50% del capitale sociale;
- Ripoli Francesco per una quota di nominali euro 5.000,00, pari al 50% del capitale sociale;

- **CHE** il giorno 23 gennaio 2024, in Cosenza, con atto pubblico di cessione di quota di S.r.l. per notaio dott. Matteo Mazzotta, Repertorio n. 11.866, Raccolta n. 9.322, registrato a Cosenza in data 5 febbraio 2024 al n. 2519 Serie 1T, i dottori Ripoli Francesco e Ripoli Giovanni Battista, hanno ceduto alla società "*Pegaso S.r.l.*", che a mezzo del proprio amministratore unico e legale rappresentante ha acquistato, le intere proprie quote di partecipazione al capitale della società "*Farmacia Santa Gemma S.r.l.*" del valore nominale di euro 10.000,00, versate per euro 2.500,00, pari al 100% del capitale sociale;

-**CHE** a seguito della cessione di quote di cui in precedenza, la compagine sociale della società "*Farmacia Santa Gemma S.r.l.*" risulta composta da un unico socio, la società "*Pegaso S.r.l.*",

-**CHE** a seguito della suddetta cessione di quote il capitale sociale della società “*Farmacia Santa Gemma S.r.l.*” di euro 10.000,00, versato per euro 2.500,00, appartiene interamente alla società “*Pegaso S.r.l.*”, e che l'unico socio è onerato a eseguire il versamento dei decimi residui, ai sensi di legge;

-**CHE** la società corrente sotto la denominazione sociale “*Farmacia Santa Gemma S.r.l.*” ha per oggetto sociale esclusivo l'esercizio dell'attività di farmacia, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-**CHE** ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. l'incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della sede farmaceutica rurale sussidiata del Comune di Lappano (CS), corrente alla Via Roma snc, di titolarità della società “*Farmacia Santa Gemma S.r.l.*” è stato affidato alla dott.ssa Brunicelli Vanessa, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine Professionale della Provincia di Cosenza;

- **CHE** sono rimaste invariate la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a “*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*”, in cui si osserva: “*(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...)*”;

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa a mezzo PEC del 4 marzo 2024, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservata in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società “*Pegaso S.r.l.*”, a sua volta socio unico della società “*Farmacia Santa Gemma S.r.l.*” attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, di cause ostative ad acquisire quote di società titolare di sede farmaceutica e delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 362/1991 e dell'art. 13 della legge n. 475/1968;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, dai soci della società “*Pegaso S.r.l.*”, a sua volta socio unico della società “*Farmacia Santa Gemma S.r.l.*”, attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società “*Pegaso S.r.l.*”, a sua volta socio unico della società “*Farmacia Santa Gemma S.r.l.*”, attestanti l'insussistenza, nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari maggiorenni conviventi, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0024651_20240305 del 05/03/2024, relativa alla società “*Farmacia Santa Gemma S.r.l.*”, effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della società già corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia Brera S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Lappano (CS) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in via Roma snc (P. IVA 03798050781), nonché della modifica della ragione sociale in "*Farmacia Santa Gemma S.r.l.*" avente all'attualità quale unico socio la società "*Pegaso S.r.l.*", sotto la direzione tecnica del dott.ssa Brunicelli Vanessa, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0024651_20240305 del 05/03/2024, relativa alla società "*Farmacia Santa Gemma S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Lappano (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)